

REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafi 6 e 8, l'articolo 4 e, paragrafi 1 e 5, l'articolo 4 f, paragrafo 4, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, l'articolo 4 i, paragrafo 4, e l'articolo 4 k, paragrafo 2,

considerando che i regimi di premi di cui agli articoli da 4 a a 4 h del regolamento (CEE) n. 805/68 rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992⁽³⁾, con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in appresso denominato « sistema integrato »; che è quindi opportuno che il presente regolamento si limiti a disciplinare gli aspetti non ancora regolati in modo orizzontale nell'ambito del sistema integrato;

considerando che il documento amministrativo previsto dall'articolo 4 b, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68 per la gestione del premio speciale deve di norma essere definito e predisposto a livello nazionale; che per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri devono essere ammesse diverse varianti dei documenti amministrativi; che per seguire in modo affidabile gli spostamenti di un animale spedito da uno Stato membro ad un altro è necessario che il documento amministrativo di scambio all'uopo rilasciato sia uniforme per tutta la Comunità;

considerando che occorre precisare che la concessione del premio speciale è subordinata al rispetto delle disposizioni riguardanti i documenti amministrativi e l'identificazione degli animali; che, conformemente all'obiettivo perseguito con l'introduzione del massimale regionale e del coefficiente di densità, gli animali interessati da tali elementi non possono più formare oggetto di una domanda di premio speciale per la stessa fascia d'età; che con riguardo al premio di destagionalizzazione occorre considerare tali animali alla stregua di quelli che sono stati ammessi a beneficiare del premio;

considerando che l'esperienza acquisita suggerisce di mantenere invariati rispetto al regime precedente i periodi di concessione del premio speciale al momento della macellazione; che per tener conto del nuovo elemento rappresentato dalle due fasce d'età è tuttavia necessario prevedere due distinte opzioni in materia di concessione; che la scelta dell'opzione A presuppone una struttura di produzione stabile, in particolare per quanto attiene alla presenza degli animali presso chi li detiene; che gli aspetti peculiari di ciascuna delle due opzioni rende necessario ed opportuno derogare a talune disposizioni applicabili al regime generale;

considerando che gli specifici problemi di controllo determinati dal fatto che le domande vengono presentate dopo la fine del periodo di detenzione esigono l'introduzione di speciali misure precauzionali riguardanti, tra l'altro, una dichiarazione preventiva di partecipazione, esigenze complementari circa il contenuto della domanda e gli elementi di prova da accludervi, ed obblighi particolari di registrazione degli animali;

considerando che le condizioni di concessione del premio di destagionalizzazione devono venir previste in modo da rendere integralmente operativo il pertinente regime a partire dal 1993, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 c, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4 d, paragrafo 8, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, dev'essere precisata la nozione di vacca nutrice; che a tale riguardo è opportuno fare riferimento alle stesse razze interessate dal regime precedente, eccezion fatta per due razze che sinora non sono state prese in considerazione ai fini della definizione di vacca nutrice; che è inoltre appropriato continuare ad applicare, per gli aspetti fondamentali, le norme di gestione già in vigore per il precedente regime del premio per vacca nutrice, in particolare per quanto riguarda la resa lattiera media e il premio nazionale complementare;

considerando che per mettere in atto il regime dei massimali individuali instaurato dai nuovi articoli del regolamento (CEE) n. 805/68 occorre precisare le norme per la determinazione e la comunicazione ai produttori di detti massimali; che è inoltre necessario definire alcuni termini affinché le pertinenti disposizioni possano essere applicate;

considerando che è opportuno, tenuto conto dell'effetto regolatore che il regime dei massimali individuali esercita sul mercato, prevedere la cessione alla riserva nazionale

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

(3) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.